



**ACCORDO PER LA RIPARTIZIONE
DELLO STANZIAMENTO PER INTERVENTI DI
NATURA ASSISTENZIALE E SOCIALE PER L'ANNO
2011**

sottoscritto il 16 dicembre 2011 in Roma

In data 16 dicembre 2011 le delegazioni sottoscrivono il seguente accordo per la ripartizione dello stanziamento per interventi di natura assistenziale e sociale per l'anno 2011:

PER L'INPS

Il Presidente delle delegazione trattante
Dr. Antonio MASTRAPASQUA

Il Direttore Generale
Dr. Mauro NORI

Il Direttore Centrale
Risorse Umane
Dr. Ciro TOMA

Il Direttore Centrale
Organizzazione
Dr. Sergio Saltalamacchia

Il Direttore Centrale Pianificazione
e Controllo di Gestione
Dr. Antonio DE LUCA

PER LE ORGANIZZAZIONI SINDACALI

CGIL/FP

CISL/FP

UIL/PA

FIALP/ CISAL

RdB – USB P.I.

ANMI FEMEPA

ANMI INAIL

FLEPAR

CIDA

RIPARTIZIONE DELLO STANZIAMENTO PER INTERVENTI DI NATURA ASSISTENZIALE E SOCIALE – ANNO 2011

	Importo 1% spese per il personale anno 2011	€ 19.325.862,13
a	polizza sanitaria (art. 46 Ccnl 1194/97)	€ 11.366.963,27
b	sussidi straordinari	€ 1.505.183,25
c	borse di studio	€ 2.640.710,34
d1	soggiorni estivi	
d2	sussidi didattici	
d3	asili nido	
d4	sussidi scuola superiore disabili	
d		€ 3.813.005,27

a)

Per la polizza sanitaria, di cui all'art. 46 del CCNL, è già stato corrisposto per n. 27.457 dipendenti, in servizio alla data del 1° gennaio 2011, un premio annuo per ciascun dipendente (e per i familiari fiscalmente a carico) di € 364,66 nella misura complessiva di € 10.012.469,62, relativo al periodo 1° gennaio/ 31 dicembre 2011.

La quota di € 1.107.528,38 viene riservata per consentire la copertura assicurativa per il periodo dal 1° gennaio 2011 al 31 dicembre 2011 ai dipendenti assunti nel corso dell'anno 2011, per concorso o per mobilità da Amministrazioni pubbliche presso le quali non è prevista una polizza sanitaria.

La destinazione di eventuali somme che risulteranno come residue dopo il pagamento del conguaglio del premio dell'anno 2011, sarà oggetto di accordo sindacale, previa convocazione della Commissione tecnica per i Benefici assistenziali.

b)

Ai sussidi straordinari vengono destinati **€ 1.505.183,25**.

I suddetti sussidi possono essere concessi a richiesta del dipendente ovvero, in caso di decesso dello stesso, dal coniuge, dai figli o dai genitori, nell'anno del decesso, per i seguenti eventi elencati secondo ordine di priorità:

- 1) morte del dipendente: € 1.500,00, ove il nucleo familiare del de cuius possieda il solo reddito relativo alla pensione di reversibilità; ulteriori € 1.500,00 qualora vi sia almeno un componente a carico; il beneficio viene assegnato direttamente agli eredi;

- 2) grave malattia del dipendente e/o dei familiari a carico, con riferimento alle spese, sostenute nell'anno 2011, non indennizzate dalla polizza sanitaria integrativa stipulata dall'Istituto in attuazione dell'art. 46 del CCNL 94/97, da altri organismi pubblici o polizze sanitarie direttamente stipulate dal dipendente per se stesso e per i familiari a carico e per le quali non si sia ricevuto alcun rimborso o contributo: fino a € 5.000,00, in proporzione alle spese sostenute, previa presentazione di documentazione di spesa in copia conforme all'originale. L'eventuale residuo di budget verrà utilizzato per l'erogazione di sussidi per patologie di minore gravità, fino ad un massimo di € 2.500,00 e in proporzione alle spese sostenute; un budget complessivo di 250.000,00 euro è riservato a sussidi per spese odontoiatriche, sostenute nell'anno 2011 e superiori a 2.000,00 euro, per un massimo di 2.000,00 euro, in proporzione alle spese sostenute e documentate.
- 3) eventi connessi allo stato di handicap del dipendente e/o dei familiari a carico, con riferimento alle disposizioni di cui alla legge n. 104/92, con spese, sostenute nell'anno 2011, non già indennizzate ai sensi di specifiche disposizioni di legge, dalla polizza sanitaria integrativa stipulata dall'Istituto in attuazione dell'art. 46 del CCNL 94/97, da altri organismi pubblici o polizze sanitarie direttamente stipulate dal dipendente per se stesso e per i familiari a carico e per le quali non si sia ricevuto alcun rimborso o contributo: fino a € 5.000,00, in proporzione alle spese sostenute, previa presentazione di documentazione di spesa in copia conforme all'originale;
- 4) morte del coniuge o di un figlio avvenuta nel 2011: fino a € 1.500,00, nei limiti delle spese sostenute, previa presentazione di documentazione di spesa in copia conforme all'originale;
- 5) matrimonio del dipendente contratto nel 2011: fino a € 500,00, nei limiti delle spese sostenute, previa presentazione di documentazione di spesa in copia conforme all'originale; nascita figli: € 500,00;
- 6) adozione figli, divenuta definitiva nell'anno 2011: fino a € 1.500,00, nei limiti delle spese sostenute, previa presentazione di documentazione di spesa in copia conforme all'originale; l'importo potrà essere integrato a fine esercizio in relazione alle disponibilità residue;
- 7) morte di un genitore avvenuta nel 2011: fino a € 300,00; se fiscalmente a carico fino a € 600,00, nei limiti delle spese sostenute, previa presentazione di documentazione di spesa in copia conforme all'originale;
- 8) crollo o gravi lesioni della prima casa di abitazione di proprietà, provocati da eventi eccezionali non prevedibili verificatisi nel 2011, con conseguenti spese, che non siano state oggetto di rimborsi previsti da specifiche disposizioni emanate in conseguenza degli eventi in questione: fino a € 5.000,00 in relazione alle prime spese urgenti, salvo integrazione da determinare a fine esercizio sulla base delle disponibilità residue, nei limiti delle spese documentate con presentazione di copie conformi all'originale;

- 9) crollo o gravi lesioni della prima casa di abitazione in locazione, provocati da eventi eccezionali non prevedibili verificatisi nel 2011, con conseguenti spese, che non siano state oggetto di rimborsi previsti da specifiche disposizioni emanate in conseguenza degli eventi in questione: fino a € 5.000,00 in relazione alle prime spese urgenti, salvo integrazione da determinare a fine esercizio sulla base delle disponibilità residue, nei limiti delle spese documentate con presentazione di copie conformi all'originale
- 10) separazione e divorzio, definiti in via giudiziale nel 2011: fino a € 1.500,00, nei limiti delle spese sostenute, previa presentazione di documentazione di spesa in copia conforme all'originale. Il suddetto importo potrà essere integrato a fine esercizio in relazione alle disponibilità residue, nei limiti delle spese documentate.
- 11) Furto d'auto e in appartamento: fino a € 3.000,00, in proporzione al valore dei beni rubati, in mancanza di copertura assicurativa.

L'importo del sussidio sarà erogato tenendo conto della situazione economica del nucleo familiare dei richiedenti, il cui indicatore sintetico, omogeneo e confrontabile è costituito dalla certificazione ISEE da allegare alle istanze.

Sono costituite, al riguardo, le seguenti 5 fasce ISEE, in relazione alle quali viene determinato l'importo del sussidio:

scaglioni ISEE		Importi concedibili
fino a € 35.000,00		importo intero
oltre € 35.000,00	fino a € 50.000,00	90% dell'importo concedibile
oltre € 50.000,00	fino a € 65.000,00	70% dell'importo concedibile
oltre € 65.000,00	fino a € 80.000,00	50% dell'importo concedibile
oltre € 80.000,00		30% dell'importo concedibile

Le richieste di sussidio, che dovranno riferirsi ad eventi verificatisi nell'anno 2011 (con esclusione dei sussidi ai punti 2 e 3, per i quali rileva che le spese debbano essere state sostenute nel 2011), saranno soddisfatte secondo i criteri sotto indicati e con precedenza nei confronti dei richiedenti con reddito inferiore.

L'erogazione di tutti i sussidi in questione avverrà in un'unica soluzione, al termine dell'esame istruttorio di tutte le istanze pervenute per tutte le motivazioni previste.

Qualora due dipendenti coniugi presentino domanda per lo stesso evento, il sussidio sarà erogato al 50% per ciascun dipendente.

Ciascun dipendente può accedere ad uno solo dei sussidi dai punti 1) a 4) per ciascun anno e potrà ricevere importi per un massimo di 8.000,00 euro per triennio.

Le richieste relative ai punti 5), per il solo caso matrimonio, 8), 9) 10) e 11) potranno essere soddisfatte per una sola volta nel triennio.

Per i casi 8), 9) 10) e 11) il sussidio può essere ottenuto una sola volta per ciascun evento. Con riferimento al caso 10), si intende per evento l'intero procedimento di scioglimento del vincolo coniugale.

Documentazione a corredo della domanda di sussidio

Le domande dovranno essere corredate da:

- Isee aggiornato agli ultimi dati reddituali disponibili (in caso di mancata presentazione dell'Isee, verrà erogato il 30% dell'importo concedibile);
- per gli eventi sub 1): dichiarazione sostitutiva dello stato di famiglia, dichiarazioni sostitutive anagrafiche, documentazione comprovante la qualità di eredi;
- per gli eventi sub 2) e sub 3): certificati medici o ospedalieri comprovanti le patologie; dichiarazioni sostitutive anagrafiche; copie conformi all'originale delle ricevute fiscali delle spese rimaste effettivamente a carico e dichiarazione di non aver ottenuto contributi o rimborsi di alcun tipo;
- per gli eventi sub 4): dichiarazione sostitutiva dello stato di famiglia; certificato di morte e copie, conformi all'originale, delle ricevute fiscali delle spese funerarie intestate al dipendente;
- per gli eventi sub 5): certificati o dichiarazioni sostitutive anagrafiche nonché copie, conformi all'originale, delle ricevute fiscali per il caso matrimonio;
- per gli eventi sub 6): dichiarazione sostitutiva dello stato di famiglia e relativa documentazione attestante l'adozione nonché copie, conformi all'originale, delle ricevute fiscali delle spese sostenute;
- per gli eventi sub 7): dichiarazione sostitutiva dello stato di famiglia, certificato di morte del deceduto nonché copie, conformi all'originale, delle ricevute fiscali delle spese funerarie intestate al dipendente e della eventuale documentazione fiscale da cui risulti che il genitore defunto era fiscalmente a carico;
- per gli eventi sub 8) e sub 9): dichiarazione dell'autorità competente relativa alla calamità naturale, certificazioni e/o perizie del danno subito dalla prima casa di abitazione e dichiarazione analitica delle spese rimaste effettivamente a carico nonché copie, conformi all'originale, delle ricevute fiscali delle spese sostenute;
- per gli eventi sub 10): dichiarazioni sostitutive anagrafiche nonché copie, conformi all'originale, delle ricevute fiscali delle spese sostenute;

documentazione comprovante l'avvenuta dichiarazione giudiziale di separazione o divorzio.

- Per gli eventi sub 11): per il furto d'auto, copia conforme della denuncia di furto - da cui risulti che il veicolo è intestato al dipendente o ad altro familiare convivente - e delle polizze assicurative del veicolo, nonché dichiarazione sulla mancata copertura assicurativa contro il furto; per il furto in appartamento, copia conforme della denuncia di furto, contenente l'indicazione del valore dei beni sottratti, nonché dichiarazione sulla mancata copertura assicurativa contro il furto;

Tutte le ricevute fiscali devono essere intestate al dipendente ed allegate alla domanda di sussidio per copia conforme all'originale.

Per i punti sub 2) e sub 3) sono valide anche le ricevute fiscali intestate al familiare affetto dalla patologia oggetto della motivazione.

L'eventuale documentazione che risulti mancante dall'esame delle domande di sussidio dovrà essere trasmessa entro 30 giorni dalla data di richiesta effettuata dai competenti uffici.

c)

E' destinato l'importo di € 2.640,710,34 per l'indizione di concorsi per borse di studio da concedere, per l'anno scolastico o accademico 2010-2011, agli studenti di scuola secondaria di 2° grado ed universitari, pari rispettivamente a n. 3.816 borse di studio di € 400,00 e n. 1.921 borse di studio di € 580,00.

d) 1

Al fine di consentire la corresponsione di un contributo per la partecipazione a soggiorni in età prescolare da 0 a 5 anni, soggiorni diurni, soggiorni climatici, soggiorni di studio in Italia e all'estero, potrà essere erogato un parziale rimborso della spesa effettuata dai dipendenti che autonomamente invieranno i propri figli (nati nel periodo compreso tra il 1.1.1993 e il 31.12.2010) presso Strutture autorizzate o Centri specializzati per le iniziative di cui sopra, previa presentazione di documentazione fiscale dell'avvenuto pagamento, comprensiva del periodo di riferimento e con la specifica dei servizi forniti, dalla quale sia possibile rilevare il nome del dipendente, del minore partecipante e la sua data di nascita.

Non saranno corrisposti contributi per soggiorni effettuati con uno o entrambi i genitori.

La misura iniziale del contributo, tenendo conto del numero elevato dei potenziali partecipanti, può essere stabilita preventivamente in **€ 105,00** pro-capite per un soggiorno di durata minima di 5 giorni lavorativi fino ad un massimo di 20 giorni lavorativi. Al riguardo si precisa che, ove nel periodo considerato sia compresa la festività del S. Patrono della città sede di servizio, tale festività avrà rilevanza ai soli fini del diritto al beneficio ma sarà esclusa dal computo giornaliero del beneficio stesso. Il citato importo,

qualora a consuntivo la spesa globale risultasse inferiore allo stanziamento, potrà essere elevato, secondo le varie tipologie di soggiorno, fino ad un massimo pro-capite come di seguito indicato:

- per soggiorni in età prescolare (minori nati nel periodo compreso tra il 1.1.2006 e il 31.12.2010): € 600,00 per un periodo max di 40 giorni;
- per soggiorni diurni (minori nati nel periodo compreso tra il 1.1.1996 e il 31.12.2005): € 400,00 per un periodo max di 20 giorni;
- per soggiorni climatici da effettuare in Italia (minori nati nel periodo compreso tra il 1.1.1996 e il 31.12.2005): € 550,00 per un periodo max di 20 giorni;
- per soggiorni studio in Italia e all'estero finalizzati all'apprendimento di una lingua straniera (ragazzi nati nel periodo compreso tra il 1.1.1993 e il 31.12.1998): € 450,00 per un periodo max di 15 gg.

Alla domanda per la concessione di tale contributo dovrà essere allegato, oltre alla ricevuta dell'avvenuto pagamento, il diploma o l'attestato di fine corso ovvero, qualora gli stessi non siano previsti, un certificato di frequenza del corso comunque effettuato nel periodo tra giugno e settembre 2011.

Il contributo stesso può essere concesso per una sola tipologia di soggiorno per ciascun figlio.

Si precisa, inoltre, che tutti i soggiorni hanno inizio nel periodo compreso tra il primo giorno utile dopo la chiusura delle scuole e l'ultimo giorno utile prima della riapertura delle stesse (giugno/settembre), relativamente al calendario scolastico previsto in ciascuna Regione.

Il termine della frequenza relativa alla scuola dell'infanzia (da 0 a 5 anni) è fissato, in via generale, al 30 giugno.

Tale data, in virtù del principio dell'autonomia organizzativa e didattica, previsto dalla delibera regionale, può subire delle variazioni che dovranno essere debitamente certificate dalla struttura scolastica.

Sono esclusi dal contributo i soggiorni/studio di natura hobbistica nonché gli scambi culturali che non prevedono il rilascio dell'attestato di studio.

I contributi saranno comunque contenuti entro l'importo di spesa effettivamente sostenuto, se inferiore ai singoli importi indicati per ciascuna iniziativa.

Per i figli disabili, a prescindere dai limiti di età previsti per le altre tipologie, il contributo massimo, relativo al soggiorno effettuato, sarà

elevato di quattro volte e, comunque, nei limiti della spesa effettivamente sostenuta.

Nell'ipotesi di dipendenti legalmente separati o divorziati, questi possono presentare richieste di contributo a titolo di soggiorno in età prescolare e diurno, effettuato dai propri figli in un comune diverso da quello di residenza del dipendente stesso, purché il soggiorno sia stato svolto in località comprese nel comune di residenza dell'altro coniuge separato/divorziato, in quanto le predette tipologie non prevedono il pernottamento.

d) 2

Contributi per sussidi didattici di:

- € 160,00 pro-capite ai figli dei dipendenti dell'Istituto di età compresa tra 0 (nati entro il 31 dicembre 2011) e 11 anni, ovvero tra 0 (nati entro il 31 dicembre 2011) e fino al quinto anno della scuola primaria, a prescindere dall'età;
- € 260,00 per gli studenti di scuola secondaria di 1° grado, a prescindere dall'età.

Il contributo, qualora a consuntivo la spesa globale risultasse inferiore allo stanziamento, potrà essere elevato.

d) 3

Contributo per la frequenza di asili nido, micro-materne ecc., in alternativa al sussidio didattico, relativa all'anno scolastico 2011/2012 da parte di minori di età compresa tra 0 (nati entro il 31 dicembre 2011) e 3 anni, nella misura corrispondente a due terzi della spesa effettivamente sostenuta nell'arco dell'anno scolastico di riferimento e, comunque, non superiore a € 450,00 pro-capite.

Il contributo, qualora a consuntivo la spesa globale risultasse inferiore allo stanziamento, potrà essere elevato.

d) 4

Assegno di studio di € 400,00 ai figli disabili dei dipendenti dell'Istituto, o con situazioni di salute che incidono sul rendimento scolastico, certificate da Struttura medica specialistica anche privata, studenti di scuola secondaria di 2° grado. I richiedenti del suddetto assegno non potranno presentare domanda di borsa di studio.

L'assegno, qualora a consuntivo la spesa globale risultasse inferiore allo stanziamento, potrà essere elevato.

Norme comuni ai contributi di cui alle lettere d) ed e)

I contributi di cui alle lettere d) ed e) possono essere concessi per una sola tipologia di sussidio per ciascun figlio.

Saranno erogati anche per i figli adottivi ed in affidamento pre-adottivo, con sentenza del giudice dei minori; i contributi saranno altresì erogati per gli affidamenti di brevi periodi purché riferiti a minori provenienti da situazioni familiari precarie (carcerati – tossico dipendenti – o famiglie disagiate), sempre con sentenza del giudice dei minori.

Saranno, inoltre, erogati a favore dei dipendenti i cui figli, orfani dell'altro genitore, siano titolari della quota di pensione di reversibilità. Sono invece esclusi dai benefici di cui si tratta i figli minori titolari di reddito da lavoro.

Norme comuni a tutti i benefici assistenziali

I benefici assistenziali e sociali anzidetti spettano una sola volta nel caso in cui i richiedenti, facenti parte del nucleo familiare, siano entrambi dipendenti dell'Istituto o di altro Ente che eroga il contributo in forma analoga.

I benefici assistenziali stessi sono, comunque, erogati in alternativa con analoghe provvidenze previste da altri Enti o Amministrazioni pubbliche o private.